

DELIBERA DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE 11 novembre 2010, n. 249.

**Regolamento per la disciplina delle procedure comparative finalizzate al conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, a norma dell'articolo 15, comma 18, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12. Approvazione.**

(omissis)

DELIBERA

È approvato il Regolamento per la disciplina delle procedure comparative finalizzate al conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, a norma dell'articolo 15, comma 18, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

(omissis)

**Regolamento per la disciplina delle procedure comparative finalizzate al conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, a norma dell'articolo 15, comma 18, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12.**

Art. 1  
(*Oggetto e finalità*)

1. Il presente regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, di cui agli articoli 2222 e 2230 del codice civile, da parte del Consiglio regionale, in conformità a quanto previsto all'articolo 15, comma 18, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12.

Art. 2  
(*Individuazione del fabbisogno*)

1. Gli incarichi di cui all'articolo 1 possono essere conferiti a soggetti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, per esigenze correlate ad attività non rientranti tra le funzioni ordinarie del Consiglio regionale.

2. Il responsabile del procedimento competente accerta:

- a) la corrispondenza dell'oggetto della prestazione con le competenze e le funzioni istituzionali attribuite dall'ordinamento al Consiglio regionale;
- b) la correlazione dell'oggetto della prestazione ad iniziative o attività previste in piani o programmi approvati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, o la cui spesa sia autorizzata dall'Ufficio di Presidenza, nonché la coerenza con le esigenze di funzionalità del Consiglio regionale;
- c) l'impossibilità oggettiva di individuare, nell'ambito del personale in servizio, la professionalità idonea allo svolgimento della prestazione oggetto dell'incarico, mediante apposita richiesta agli Uffici competenti in materia di personale;
- d) la temporaneità della prestazione e la natura di alta qualificazione della professionalità richiesta per lo svolgimento della stessa;
- e) la proporzionalità tra il compenso da corrispondere e l'utilità attesa dallo svolgimento dell'incarico.

3. In relazione agli elementi individuati, come indicati nei commi precedenti, il responsabile del procedimento decide il ricorso ad un incarico esterno e ne determina l'oggetto, la durata, il luogo e le modalità di esecuzione o di adempimento della prestazione, nonché il compenso e le modalità di pagamento, comunque condizionate all'effettiva realizzazione della stessa.

4. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di conferimento di incarichi individuali aventi natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali o dell'attività informatica, nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

### Art. 3

#### *(Criteri, requisiti e modalità di conferimento degli incarichi)*

1. Il responsabile del procedimento predispone un apposito avviso col quale invita i soggetti interessati a presentare la propria candidatura per l'incarico, con allegato il curriculum vitae. Nell'avviso sono evidenziati i seguenti elementi:

- a) definizione circostanziata della tipologia e dell'oggetto dell'incarico;
- b) specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- c) durata dell'incarico;
- d) compenso massimo proposto per la prestazione ed eventuali modalità di pagamento;
- e) luogo e modalità di esecuzione o adempimento della prestazione oggetto dell'incarico;
- f) requisiti di ordine generale per l'ammissione alla procedura comparativa, di cui al successivo comma 2;
- g) modalità e termine per la presentazione delle candidature e dei relativi curricula, non inferiore a quindici giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione di cui al comma 4;
- h) criteri di comparazione delle candidature e dei relativi curricula;
- i) l'indicazione dei termini e delle modalità di svolgimento della procedura comparativa;
- j) l'indicazione della forma di pubblicità con cui sarà reso noto l'esito della procedura;
- k) l'indicazione della struttura organizzativa di riferimento e del responsabile del procedimento.

2. Per l'ammissione alla procedura comparativa i candidati devono essere in ogni caso in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale:

- a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea, salvi i casi in cui il particolare oggetto dell'incarico ne richieda il conferimento a soggetti privi di tale requisito;
- b) godimento dei diritti civili e politici;
- c) non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d) non essere sottoposto a procedimenti penali;

e) particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta, salvo quanto previsto sub articolo 2, comma 4.

3. Tutti i requisiti e gli eventuali titoli richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature e dei relativi curricula.

4. L'avviso di cui al comma 1 è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e, per almeno 15 giorni, sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

#### Art. 4 (Procedura comparativa)

1. La valutazione delle candidature e dei curricula pervenuti è effettuata dal responsabile del procedimento, anche attraverso commissioni interne appositamente costituite.

2. Ad ogni singola candidatura e curriculum viene attribuito un punteggio, in base ai criteri di comparazione indicati nell'avviso, che valuti i seguenti elementi:

- a) qualificazione culturale e professionale;
- b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza del settore;
- c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
- d) eventuali riduzioni sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso massimo proposto;
- e) ulteriori elementi legati alla specificità dell'incarico.

3. In esito alla procedura comparativa il responsabile del procedimento conferisce l'incarico al candidato prescelto.

#### Art. 5 (Esclusioni)

1. Il presente regolamento non trova applicazione nelle ipotesi previste dal comma 22 dell'articolo 15 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12.

2. Fermo restando quanto previsto agli articoli 2 e 3, comma 2, può procedersi all'affidamento dell'incarico prescindendo dall'espletamento della procedura comparativa nei seguenti casi:

- a) procedura comparativa andata deserta, purché non vengano modificati gli elementi previsti nell'avviso di selezione;

- b) collaborazioni meramente occasionali, riconducibili ad esigenze non ricorrenti o continuative, che si esauriscano in una prestazione episodica, con esborso di modica entità, equiparabile ad un rimborso spese, quali partecipazioni a convegni e seminari, singole docenze, traduzioni di pubblicazioni e simili.

#### Art. 6

##### *(Durata dell'incarico e pagamento del compenso)*

1. Non è ammesso il rinnovo dell'incarico.
2. Il responsabile del procedimento, ove ravvisi un motivato interesse, può prorogare la durata dell'incarico al solo fine di completare la prestazione, qualora il ritardo non sia imputabile al soggetto affidatario e fermo restando il compenso pattuito.
3. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della prestazione, salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi di attività oggetto dell'incarico.

#### Art. 7

##### *(Gestione della spesa)*

1. Il responsabile del procedimento competente, che provvede alla stipulazione del contratto per il conferimento dell'incarico individuale di lavoro autonomo, assume il relativo atto di impegno e di liquidazione della spesa.
2. Il Servizio amministrativo, sulla base degli atti di impegno e di liquidazione, nonché della documentazione di spesa, provvede all'ordinazione del pagamento.

#### Art. 8

##### *(Pubblicità)*

1. I provvedimenti aventi ad oggetto il conferimento degli incarichi disciplinati dal presente regolamento devono essere pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio regionale, con indicazione del soggetto affidatario, della ragione dell'incarico e dell'ammontare del compenso.